



## **ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VARESE**

### **REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE**

**Approvato nella seduta di consiglio del 13 settembre 2016**

***Da applicarsi, a seguito delle modifiche apportate dall'entrata in vigore del Regolamento Ministeriale di disciplina del nuovo tirocinio forense D.M. N.70/2016 - G.U. N.157 del 19.5.2016 - in attuazione dell'art. 41, comma 13, della Legge 31.12.2012 n.247, a tutti i tirocini iniziati successivamente alla entrata in vigore del D.M. 70/2016 - 3 giugno 2016 -.***

**Per gli iscritti nel Registro dei praticanti Avvocati antecedentemente all'entrata in vigore del citato D.M. 70/2016 si applica il precedente regolamento approvato da questo Consiglio nella seduta del 20.11.2012, unitamente alle disposizioni di cui alla Legge Professionale, che hanno valenza per tutti i tirocinanti, sia in tema di abilitazione sostitutiva, di interruzione del tirocinio e di cancellazione dal registro praticanti, ferma restando per tutti i praticanti la riduzione della durata della pratica a 18 mesi e la facoltà del praticante di avvalersi delle modalità alternative dello svolgimento del tirocinio.**

#### **Premessa**

Chiunque voglia avviarsi alla professione forense deve aver svolto un periodo di tirocinio professionale della durata stabilita dalla legge, frequentando, secondo le modalità di cui al presente regolamento, uno studio legale e/o svolgendo il tirocinio nelle forme alternative previste dalla Legge, quale anche condizione necessaria per l'ammissione all'esame di abilitazione.

Il tirocinio forense deve essere svolto con assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza secondo le modalità disciplinate dal presente regolamento.

L'avvocato presso il quale il praticante svolge il tirocinio deve sentire come obbligo deontologico, nell'interesse dell'Ordine forense, il ruolo di "precettore" nella formazione del giovane avvocato che la Legge gli ha riservato.

Il regolamento è sorretto dall'esigenza di offrire al praticante avvocato le più ampie garanzie, sotto ogni profilo: sia soggettivo che oggettivo.

Oltre a perseguire l'effettività del tirocinio professionale, il presente regolamento tende pertanto a far acquisire all'Ordine forense, in generale, nuovi avvocati preparati e correttamente motivati.

#### **Titolo I**

#### **PERIODO E DURATA DEL TIROCINIO**

##### **Art. 1**

1. Il tirocinio ha una durata di 18 mesi.

2. Il periodo inizia a decorrere dalla data della delibera con la quale il Consiglio dell'Ordine si pronuncia positivamente sulla domanda di iscrizione.

3. Il tirocinio professionale è compiuto per un periodo di tempo ininterrotto.

In caso di interruzione il periodo di pratica già compiuto rimane privo di effetti, salvo quanto previsto nell'art. 17 comma 10, lettera a) della Legge 31.12.2012 nr. 247 e come sul punto precisato all'art. 5 "ipotesi di interruzione del tirocinio" del presente regolamento.

4. Sulla cancellazione dal registro dei praticanti e dall'allegato elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo nei casi di cui all'articolo 17 comma 10 della Legge 31.12.2012 nr. 247, si pronuncia il Consiglio dell'Ordine con delibera motivata, come meglio disciplinato nel presente regolamento all'art. 6: "ipotesi di cancellazione".

**Palazzo di Giustizia**

Piazza Cacciatori delle Alpi, 4 - 21100 Varese - Tel. 0332 289574 - Fax 0332 235478

segreteria@ordineavvocativarese.it

## **Titolo II**

### **DOMANDA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI PRATICANTI**

#### **Art. 2**

1. La domanda di iscrizione nel Registro dei praticanti Avvocati istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Varese dovrà essere corredata dalla documentazione tutta prevista dalla Legge.
2. Alla domanda di iscrizione al Registro dei praticanti, deve essere allegata una dichiarazione dell'aspirante praticante in cui, sotto la propria personale responsabilità, deve precisare:
  - a) se svolge una qualsiasi attività lavorativa, anche autonoma, al di fuori del tirocinio forense, indicandone giorni ed orari;
  - b) se detta attività si svolga alle dipendenze di datore di lavoro privato o pubblico, fornendone specifica indicazione;
  - c) se svolge il tirocinio per l'accesso ad altre professioni.
3. Il praticante si impegna a far sì che il Consiglio dell'Ordine possa assumere informazioni presso il datore di lavoro circa gli orari di lavoro osservati, al fine di valutare la loro compatibilità con il tempo dedicato allo svolgimento del tirocinio forense.
4. Il praticante è tenuto a presentare una dichiarazione integrativa al Consiglio dell'Ordine entro 15 giorni dalla variazione dei dati forniti con la dichiarazione di cui al comma che precede.
5. Alla domanda di iscrizione nel Registro dei praticanti dovrà essere allegata anche una dichiarazione di disponibilità dell'avvocato presso il quale l'aspirante praticante intende svolgere il tirocinio, nella quale dichiarazione di disponibilità l'avvocato, sempre sotto la propria personale responsabilità, dovrà anche indicare il numero e il nome di eventuali altri tirocinanti dello studio.
6. Il Consiglio dell'Ordine verifica se la condizione del richiedente e dello studio nel quale intende svolgere il tirocinio, quale risultano dalla dichiarazione di cui al comma 2, o della dichiarazione di disponibilità di cui al comma 5, siano compatibili con quanto disposto dal Decreto Ministeriale nr. 70/2016 (Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense) e, in caso contrario, nega l'iscrizione al Registro dei praticanti, o ove concessa la revoca anche ai sensi dell'art. 2 dello stesso D.M. nr. 70/2016. Si applica l'art. 17 comma 7 della Legge n.247/2012.
7. Laddove il tirocinio venga svolto in uno studio associato la dichiarazione di disponibilità potrà essere sottoscritta da un solo avvocato, in rappresentanza degli altri associati, il quale sarà responsabile del periodo di tirocinio, anche ai fini del presente regolamento e che ad ogni effetto dello stesso assume la figura dell'avvocato presso il quale viene svolto il tirocinio.
8. Qualora il praticante si trasferisca dallo studio presso il quale ha iniziato il tirocinio ad altro studio; deve darne comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine entro 15 giorni, unitamente alla nuova dichiarazione di disponibilità. Il periodo di tirocinio svolto nel nuovo studio non certificato dalla dichiarazione non sarà riconosciuto ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica.

#### **Art. 3**

1. Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico o privato. 2. In tale ipotesi il praticante dovrà, come già precisato nell'articolo che precede, informarne il Consiglio dell'Ordine indicando orari e modalità di svolgimento del lavoro nonché ogni variazione a riguardo.
3. E' facoltà del Consiglio dell'Ordine accertare l'assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse verificando che l'attività lavorativa si svolga secondo modalità e orari idonei a consentire l'effettivo e puntuale svolgimento del tirocinio.
4. All'esito della verifica, ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio dell'Ordine dispone, con delibera motivata, il diniego dell'iscrizione o la cancellazione se il rapporto di lavoro ha avuto inizio durante il periodo di tirocinio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 D.M 70/2016 e dell'art. 17 c. 7 della Legge n. 247/2012.
5. Resta ferma l'incompatibilità per i praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo ai sensi del combinato disposto degli art. 17 e 18 della Legge Professionale nr. 247/2012.

## **Titolo III**

### **ANTICIPAZIONE DI UN SEMESTRE DI PRATICA PRESSO GLI ATENEI**

#### **Art. 4**

1. Ai sensi dell'art. 5 del D.M. nr. 70/2016 "entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento", il CNF stipula, ai sensi dell'art. 40, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, una convenzione quadro con la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, al fine di

disciplinare lo svolgimento del tirocinio in costanza dell'ultimo anno di studi universitari, secondo quanto previsto dall'art. 41, comma 6, lettera d), della legge 31 dicembre 2012 n. 247".

2. In attesa di tale regolamento non sarà consentita l'anticipazione del semestre di pratica presso gli atenei.

#### **Titolo IV**

#### **IPOTESI DI INTERRUZIONE (art. 41 L.247/2012 e art. 7 D.M. 70/2016)**

##### **Art. 5**

1. Il tirocinio è svolto, di regola, in forma continuativa.

2. L'interruzione per un periodo pari o superiore a sei mesi può essere giustificata solo da: 1) accertati motivi di salute, 2) quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e paternità oltre che di adozione, 3) dalla sussistenza di sanzioni disciplinari interdittive inflitte all'avvocato presso il quale il tirocinio è svolto ovvero al praticante stesso, 4) dall'assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia, qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza.

3. L'interruzione del tirocinio per un periodo inferiore a sei mesi, ma superiore ad un mese, può essere giustificata anche da motivazioni di carattere personale.

4. Nei casi che precedono, il praticante che intenda interrompere il tirocinio presenta domanda al Consiglio dell'Ordine indicando e documentando le ragioni. Il Consiglio dell'Ordine, ove non ritenga fondate e dimostrate le ragioni, rigetta la richiesta di interruzione con provvedimento motivato. L'interessato deve essere comunque sentito.

5. Nel caso di accoglimento della domanda, il tirocinio è sospeso dalla data di presentazione della istanza.

6. Cessata la causa di interruzione, il tirocinio riprende senza soluzione di continuità, con l'anzianità della precedente iscrizione.

7. Della cessazione della causa di interruzione il praticante deve darne immediata comunicazione al Consiglio dell'Ordine.

8. L'interruzione del tirocinio per oltre sei mesi senza alcun giustificato motivo, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che può essere deliberata previa verifica da parte del Consiglio dell'Ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla Legge Professionale.

#### **Titolo V**

#### **IPOTESI DI CANCELLAZIONE (art. 17 comma 10 L. 247/2012)**

##### **Art. 6**

1. La cancellazione dal registro dei praticanti e dall'elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, oltre che per interruzione di oltre sei mesi non giustificata, è deliberata nei casi seguenti:

a) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima volta, della pratica. L'iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo;

b) nei casi previsti per la cancellazione dall'albo ordinario, in quanto compatibili;

c) su richiesta del praticante, salvo quanto previsto dall'art. 17 comma 16 della Legge 247/2012.

2. Gli effetti della cancellazione dal registro si hanno:

a) dalla data della delibera, per i casi che precedono;

b) automaticamente, alla scadenza del termine per l'abilitazione al patrocinio sostitutivo.

3. Nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione, il Consiglio, prima di deliberare la cancellazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC, invita l'iscritto a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento di tale raccomandata. L'iscritto può chiedere di essere ascoltato personalmente.

4. Le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine in materia di cancellazione sono notificate, entro quindici giorni dalla loro adozione, all'interessato. L'interessato può presentare ricorso al CNF nel termine di sessanta giorni dalla notificazione della delibera di cancellazione. Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo.

#### **Titolo VI**

## MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO

### Art. 7

1. Il praticante deve svolgere attività di tirocinio in vista della futura professione forense, oltre a collaborare cercando di rendersi utile nell'attività dello studio con profitto.
2. Il tirocinio professionale è svolto con assiduità, diligenza, riservatezza e nel rispetto delle norme di deontologia professionale.
3. Il praticante è tenuto ad un'assidua, preferibilmente quotidiana, frequentazione dello studio, oltre alla partecipazione alle udienze; in ogni caso la frequenza dello studio, oltre il tempo dedicato alle udienze, non potrà essere inferiore a 20 ore settimanali, possibilmente distribuite in modo omogeneo;
4. Nel caso di sostituzione di un periodo di pratica presso lo studio professionale con una delle forme alternative previste dalla Legge, deve essere comunque sempre assicurato lo svolgimento del tirocinio per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'Ordine o presso l'Avvocatura dello Stato.
5. Il praticante è tenuto all'aggiornamento professionale ed allo studio individuale indipendentemente dall'insegnamento impartitogli nello studio ove svolge il tirocinio.

### Art. 8

1. Il praticante ha diritto ad avere momenti liberi per lo studio e l'approfondimento personale di problematiche giuridiche e ad assentarsi dallo studio per partecipare a convegni, seminari ed incontri su questioni giuridiche, purché ciò non interferisca con l'attività dello studio. Al contempo, è dovere dello studio assicurare al praticante il tempo necessario per l'approfondimento e lo studio personale.
2. Nei periodi di tirocinio antecedenti la prova scritta e la prova orale dell'esame per ottenere l'abilitazione alla professione di avvocato, il praticante ha diritto a diradare la propria presenza nello studio, fino a sospenderla nell'immediatezza della prova.
3. Il praticante ha diritto di partecipare ai corsi di formazione alla professione di avvocato.

### Art. 9

1. Per lo svolgimento del tirocinio professionale, è necessario che l'avvocato che intenda accogliere un praticante abbia almeno cinque anni di iscrizione all'albo professionale. L'avvocato può accogliere fino a tre praticanti contemporaneamente, salva l'autorizzazione rilasciata dal Consiglio dell'Ordine previa valutazione dell'attività professionale del richiedente e dell'organizzazione del suo studio.
2. L'avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso per la finalità di cui al comma 1 dell'art. 41 della Legge Professionale nr. 247/2012 ed ha il dovere di seguire il praticante sia nello svolgimento dell'attività in studio che nella partecipazione alle udienze.
3. L'avvocato è impegnato sul suo onore e nel rispetto dei principi di correttezza e lealtà all'osservanza di tutti gli obblighi e i doveri stabiliti dalla Legge Professionale, dai Regolamenti Ministeriali di cui in premessa e dal presente Regolamento, a verificare con scrupolo e a confermare la veridicità del contenuto del libretto relativo al tirocinio.
4. Oltre a trasmettere al praticante le tecniche della professione forense, l'avvocato è tenuto a formare il praticante sulla deontologia professionale, ispirandolo all'osservanza dei relativi principi e doveri.
5. La frequentazione dello studio dovrà essere attestata al termine di ogni semestre di tirocinio professionale con espressa dichiarazione dell'avvocato. L'infedele attestazione della frequentazione dello studio sarà valutata, sia per l'avvocato che per il praticante, sulla base delle norme del Codice Deontologico Forense
6. Nel caso in cui il praticante abbandoni lo studio, ovvero non vi svolga attività per un periodo continuativo superiore ai 30 (trenta) giorni con esclusione del periodo feriale, l'avvocato è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine.
7. In ipotesi di trasferimento del tirocinante in un diverso distretto, il comportamento dell'Avvocato che consenta al praticante di continuare a svolgere attività giudiziale per lo studio sarà valutata sulla base delle norme del Codice Deontologico Forense.
8. Il tirocinio può essere svolto, per non più di dodici mesi, presso l'Avvocatura dello Stato, presso l'ufficio legale di un ente pubblico o di un ente privato autorizzato dal Ministro della giustizia o,

secondo le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 17.3.2016 nr. 58 e, come meglio disciplinato nel titolo IX del presente regolamento, presso gli uffici giudiziari.

Il tirocinio deve in ogni caso essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'Ordine o presso l'Avvocatura dello Stato.

9. E' possibile per il praticante svolgere l'intero periodo del tirocinio secondo i termini e le modalità di cui alla convenzione sottoscritta da questo Ordine con gli Uffici Giudiziari del Tribunale di Varese; convenzione che prevede la contemporaneità della formazione professionale presso l'Ufficio Giudiziario, con precipuo richiamo a quanto disciplinato dall'art. 73 del D.L. 21.6.2013 nr. 69, come modificato dalla legge di conversione 9 agosto 2013 nr. 98, con il tirocinio forense della durata di 18 mesi, di cui sei mesi da espletarsi continuativamente presso lo studio dell'avvocato prescelto.

10. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'Ordine del luogo ove intende proseguire il tirocinio. Il Consiglio dell'Ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto.

#### **Art. 10**

1. Al praticante deve essere assegnato all'interno dello studio uno spazio idoneo ed adeguatamente attrezzato allo svolgimento dell'attività professionale.

2. Ad eccezione che negli Enti Pubblici e presso l'Avvocatura dello Stato, decorso il primo semestre, possono essere riconosciuti con apposito contratto al praticante avvocato un'indennità o un compenso per l'attività svolta per conto dello studio, commisurati all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del praticante avvocato, fermo restando che il praticante ha comunque diritto ad essere rimborsato delle spese sostenute per lo svolgimento di attività a favore dello studio.

3. Al praticante non deve essere affidata attività di segreteria, non intendendosi per tale l'attività di cancelleria finalizzata all'integrazione del tirocinio.

#### **Art. 11**

1. Per ogni semestre di tirocinio, il praticante è tenuto a partecipare, annotandole nel relativo libretto del tirocinio forense, ad almeno 20 udienze avanti a qualsiasi organo giurisdizionale dell'Unione Europea, con esclusione di quelle di mero rinvio e, in ogni caso, delle udienze che non involgono alcuna attività di studio della controversia e delle udienze che non comportano discussione di questioni giuridiche di alcun genere.

2. Non possono essere annotate più di due udienze al giorno e non meno di due al mese (escluso il periodo feriale).

3. L'attività di udienza dovrà essere distribuita in modo omogeneo nel corso del semestre di riferimento, ed avere possibilmente ad oggetto materie diversificate.

4. La partecipazione del praticante alle udienze deve risultare dall'indicazione nominativa dello stesso nel verbale d'udienza, la cui copia verrà esibita dal praticante, o dalla firma del Magistrato sul libretto, a margine della annotazione dell'udienza.

#### **Art. 12**

1. La partecipazione alle udienze deve riguardare le cause patrociniate da avvocati dello studio.

2. Qualora l'avvocato e gli altri professionisti dello studio non trattino tutte le materie, la partecipazione alle udienze potrà essere limitata alle materie trattate nello studio, che dovranno essere preventivamente comunicate al Consiglio dell'Ordine con la dichiarazione di disponibilità.

3. Il tirocinio può essere svolto anche presso due avvocati contemporaneamente, previa richiesta del praticante e previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine, nel caso si possa presumere che la mole di lavoro di uno di essi non sia tale da permettere al praticante una adeguata offerta formativa.

4. In ipotesi il praticante voglia integrare il tirocinio seguendo anche l'attività di altro studio, deve rivolgere preventiva comunicazione al Consiglio dell'Ordine, indicando le modalità concrete dello svolgimento del tirocinio e allegando alla domanda la dichiarazione di disponibilità dello studio presso il quale intende svolgere il tirocinio integrativo,

5. In ogni caso il praticante può svolgere il tirocinio professionale al massimo presso due studi.

6. L'avvocato, e nella ipotesi di cui ai commi 3 e 4 che precedono anche l'avvocato presso il quale il praticante integra la pratica, dove viene svolto il tirocinio sottoscrive alla fine di ogni semestre il

libretto, così confermando la veridicità di quanto riportato nel libretto relativo al tirocinio e così garantendo, per quanto di competenza, la conoscenza delle questioni giuridiche trattate e attestando la partecipazione alle udienze.

7. L'infedele attestazione sarà valutata, sia per l'avvocato che per il praticante, sulla base delle norme del codice deontologico forense.

#### **Art. 13**

1. Per ogni semestre, il praticante deve indicare nel libretto relativo al tirocinio almeno 5 (cinque) atti giudiziari o stragiudiziali diversi fra loro alla redazione dei quali egli ha collaborato e illustrare brevemente almeno 5 (cinque) questioni giuridiche - delle quali almeno una in materia deontologica - da lui esaminate.

2. Le questioni devono essere tra loro diversificate.

Il praticante deve indicare in maniera chiara il quesito affrontato e redigere un parere motivato.

3. Qualora le questioni giuridiche si riferiscano a procedimenti giudiziari deve essere indicato il Giudice e il numero di ruolo.

4. Alla fine di ogni semestre, il praticante deve presentare 1 relazione riassuntiva, che dovrà essere sottoscritta anche dall'avvocato (o dagli avvocati nella ipotesi di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 12 che precede) che ne attesta la veridicità, circa le attività espletate all'interno dello studio e gli orari di frequenza dello studio osservati, nonché 3 atti giudiziari, che postulino conoscenze di diritto sostanziale e processuale, relativi a casi trattati nell'ambito dello studio;

5. L'infedele attestazione della collaborazione da parte dell'avvocato sarà valutata, anche relativamente alla posizione del praticante, sulla base delle norme del Codice Deontologico Forense.

6. Al termine di ogni semestre - ed entro un mese dalla scadenza dello stesso - il praticante dovrà consegnare alla Segreteria dell'Ordine degli Avvocati il libretto compilato in ogni sua parte e firmato dall'avvocato o dagli Avvocati nella ipotesi di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 12 che precede.

7. Alla fine di ogni semestre il Consiglio dell'Ordine fisserà un colloquio con il tirocinante al fine di valutare l'effettività e la proficuità della pratica svolta.

### **Titolo VII**

#### **ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN SOSTITUZIONE DELL'AVVOCATO**

#### **Art. 14**

1. Trascorso un semestre dall'inizio del tirocinio, il praticante, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge 31.12.2012 nr. 247, può chiedere al Consiglio dell'Ordine l'autorizzazione a esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica.

2. Nella domanda per ottenere l'abilitazione sostitutiva, il praticante deve dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, di non trovarsi in alcuno di casi di incompatibilità di cui all'art. 18 della Legge Professionale nr. 247/2012.

3. Il provvedimento di autorizzazione all'abilitazione sostitutiva è comunicato dal Consiglio dell'Ordine:

a) al richiedente presso l'indirizzo di postale elettronica certificata dichiarata, ovvero, se non è possibile, a mezzo raccomandata con ricevuto di ritorno;

b) all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avvocato o dell'ufficio pubblico presso cui la pratica è svolta.

4. Per potere esercitare la professione, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 41, comma 12., della Legge 31.12.2012 nr. 247, il praticante avvocato assume davanti al Consiglio dell'Ordine, riunito in pubblica seduta, l'impegno solenne di cui all'art. 8 della legge 31.12.2012 nr. 247. La dichiarazione formale dell'impegno deve intendersi integrata dalla parola "praticante" avanti alla parola "avvocato". Il verbale di impegno solenne del praticante avvocato è comunicato, dal Consiglio dell'Ordine, al Presidente del Tribunale e al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.

5. Il praticante iscritto nel registro dei praticanti e che ha prestato giuramento è abilitato a sostituire il dominus, sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al Tribunale e al Giudice di Pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla entrata in vigore del Decreto Legislativo 19 febbraio 1998 nr. 51, rientravano nella competenza del Pretore.

6. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro. Essa può durare al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dell'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti requisiti per l'iscrizione nel registro.

**Titolo VIII**  
**SVOLGIMENTO DI UN SEMESTRE DI TIROCINIO**  
**IN ALTRO PAESE DELL'UNIONE EUROPEA**

**Art. 15**

1. Per un periodo complessivo di non più di un semestre - in ogni caso non il primo -, il Consiglio dell'Ordine può autorizzare il praticante a svolgere il tirocinio presso uno studio di un avvocato abilitato all'esercizio della professione sito in un Paese estero della Comunità Europea.
2. A tal fine il praticante che intenda svolgere un semestre di tirocinio in altro paese dell'Unione Europea, ne dà comunicazione al Consiglio dell'Ordine, indicando il nominativo e i recapiti del professionista presso cui svolgerà il tirocinio, la qualifica di quest'ultimo e la sua equivalenza al titolo di avvocato ai sensi della normativa vigente in tema di riconoscimento di titoli professionali. Il professionista deve avere prestato il proprio consenso che deve risultare da forma scritta.
3. Al termine del semestre svolto all'estero, il praticante consegna al Consiglio dell'Ordine documentazione idonea a certificare l'effettività del tirocinio svolto all'estero secondo le norme del Paese ospitante, compresa, in ogni caso, una dichiarazione del professionista straniero che attesti lo svolgimento con profitto del periodo di tirocinio. Tale documentazione è prodotta in originale nella lingua dello Stato in cui si svolge il periodo di tirocinio ed è accompagnata da traduzione asseverata in lingua italiana.
4. Il Consiglio dell'Ordine, sulla base della documentazione prodotta, riconosce il periodo svolto all'estero ai fini della convalida di un semestre di tirocinio, ovvero ne rifiuta la convalida con delibera motivata. Si applica l'art. 17, comma 7, delle Legge 31 dicembre 2012 nr. 247.

**Titolo IX**  
**PRATICA PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI AI SENSI DEL D.M. 17/3/2016 NR. 58**

**Art. 16**

1. Il praticante, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1 lettera a) e b) del D.M. 17.3.2016 n. 58, che abbia già svolto un periodo di tirocinio per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'Ordine o presso l'Avvocatura dello Stato (e superato positivamente il colloquio di verifica della pratica), non abbia chiesto l'abilitazione o non sia già abilitato e non si trovi in regime di lavoro subordinato pubblico o privato, può essere ammesso al tirocinio presso uno degli Uffici Giudiziari di cui all'art. 4, comma 1, dello stesso decreto ministeriale, compresi nel circondario del Tribunale ove è costituito il Consiglio dell'Ordine dove è iscritto il praticante avvocato.
2. I capi degli Uffici di cui all'art. 4, comma 1, del D.M. nr. 58/2016 elaborano d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati un piano formativo al quale si deve conformare l'attività di formazione del praticante avvocato.
3. La domanda, nella quale devono essere attestati il possesso dei requisiti di cui al comma 3 dell'art. 4 del D.M. nr. 58/2016, di svolgimento del tirocinio presso un Ufficio Giudiziario va dal praticante avvocato indirizzata, su supporto analogico o digitale, al Capo dell'Ufficio e consegnata alla segreteria dell'Ufficio giudiziario o trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Nella domanda il praticante può esprimere una preferenza in ordine ad una o più materie ai fini dello svolgimento dell'attività di praticantato.
4. L'attività di praticantato presso gli Uffici Giudiziari può essere svolta per non più di dodici mesi.
5. Il praticante avvocato può proseguire l'attività di praticantato anche presso Uffici Giudiziari diversi da quello in cui l'ha iniziata, purchè presso ciascun ufficio abbia una durata di almeno sei mesi.
6. Quando l'ufficio presso il quale l'attività di praticantato è proseguita ha sede in un circondario diverso da quello di provenienza, il praticante avvocato deve trasferire la propria iscrizione a norma dell'art. 17 comma 1, lettera c), e art. 17, comma 4, della Legge Professionale 31.12.2012 nr. 247.
7. Il praticante avvocato che abbia svolto l'intero periodo di tirocinio presso uno o più uffici di cui all'art. 73, comma 1, del Decreto Legge 21.6.2013 nr. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge

9 agosto 2013 n. 98 e che sia in possesso dei requisiti previsti dal medesimo comma, al termine dei dodici mesi può presentare domanda a norma del comma 3 del predetto articolo per svolgere lo stage formativo per ulteriori sei mesi.

8. I praticanti avvocati sono affidati ai magistrati che hanno espresso la loro disponibilità.

Ogni Magistrato non può essere affidatario di più di due praticanti, computandosi a tale fine anche i laureati affidati al medesimo magistrato a norma dell'art. 73 del decreto Legge 69/2013 e/o quelli che stanno compiendo il percorso formativo secondo la convenzione di cui all'art. 9, comma 10, del presente regolamento.

9. Per i criteri di selezione si richiama quanto previsto dall'art. 7 del D.M. 58/2016.

10. Relativamente alla attività di praticante avvocato si richiama integralmente l'art. 8 del D.M. 58/2016

## **Titolo X SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE**

### **Art. 17**

1. La frequenza a Scuole di Specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del D.Lgs. 398/1997 è sostitutivo di non oltre 1 anno di pratica.

2. Il praticante che intenda avvalersi di tale sostituzione dovrà, al fine del rilascio del certificato di compiuto tirocinio, avere sostenuto con esito positivo l'esame per il conseguimento del diploma della Scuola e dovrà esibire alla segreteria del Consiglio dell'Ordine la certificazione rilasciata dalla Scuola o un certificato sostitutivo o una autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.

3. Il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del D.Lgs. 398/1997 esonera il praticante dalla partecipazione alle udienze e dalla frequenza dello studio per un anno di pratica. Per i restanti sei mesi di pratica, anche se continua a frequentare la Scuola di Specializzazione, il tirocinante è tenuto a svolgere il tirocinio presso lo studio di un avvocato o dell'avvocatura dello Stato adempiendo agli obblighi tutti previsti dal titolo VI del presente regolamento.

4. Coloro che frequentano la Scuola di cui al comma 1 sono tenuti all'iscrizione nel Registro dei praticanti e a comunicare al Consiglio dell'Ordine il periodo per il quale intendono frequentare la scuola di specializzazione.

5. Il praticante che, al termine della Scuola di Specializzazione, non ottenga il diploma deve completare regolarmente diciotto mesi di tirocinio.

## **Titolo XI SCUOLA FORENSE**

### **Art. 18**

1. Il Consiglio dell'Ordine può organizzare corsi di formazione alla professione di avvocato denominato "Scuola forense", ai sensi dell'art. 43 della Legge Professionale, per il quale si può avvalere della collaborazione dell'Università, di Fondazioni ed istituzioni.

## **Titolo XII CORSI DI FORMAZIONE PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE - FORMAZIONE CONTINUA**

### **Art. 19**

1. Oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, il tirocinio consiste anche nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a 18 mesi, dei corsi di formazione di cui all'art. 43 L. 247/2012.

2. La norma, tuttavia, prevede la emanazione di apposito Regolamento emanato dal Ministero, sentito il CNF, ad oggi ancora non adottato.

Pertanto restano fermi allo stato solo gli adempimenti di cui al titolo VI che precede e la formazione obbligatoria continua per il praticante che abbia già ottenuto l'abilitazione sostituiva successivamente all'anno di conseguimento dell'abilitazione stessa.

## **Titolo XIII POTERI DI VIGILANZA E CONTROLLO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE**



#### **Art. 20**

1. Il Consiglio dell'Ordine accerta e promuove la disponibilità tra gli iscritti, gli Uffici Giudiziari e gli uffici legali degli Enti Pubblici del circondario ad accogliere nei propri studi e uffici soggetti che intendano svolgere il tirocinio professionale.
2. Gli avvocati sono tenuti, nei limiti delle loro disponibilità, ad accogliere nel proprio studio i praticanti istruendoli e preparandoli all'esercizio della professione, anche per quanto attiene l'osservanza dei principi deontologici
3. Il Consiglio dell'Ordine verifica l'effettivo e proficuo svolgimento del tirocinio mediante le verifiche tutte di cui al titolo VI del presente Regolamento.  
Il Consiglio dell'Ordine potrà inoltre convocare in ogni momento il praticante e/o l'avvocato che ha sottoscritto la dichiarazione di disponibilità e presso il quale viene svolto il tirocinio per un colloquio finalizzato ad ottenere chiarimenti e a formulare valutazioni sulle modalità di svolgimento del tirocinio professionale.
4. Il Consiglio dell'Ordine esplica i propri compiti di vigilanza anche con l'assunzione di informazioni dai soggetti presso i quali si sta svolgendo il tirocinio.
5. Il Consiglio dell'Ordine può sempre accertare con i mezzi più idonei ed opportuni la veridicità e l'effettività delle informazioni e delle notizie comunicate dai praticanti e dagli avvocati con i quali viene svolto il tirocinio.
6. Delle attività di controllo svolte nel corso dell'anno il Consiglio dell'Ordine informa gli iscritti nel corso dell'assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, anche attraverso il deposito o la previa trasmissione in via telematica di apposita relazione.

### **Titolo XIV CERTIFICATO DI COMPIUTO TIROCINIO**

#### **Art. 21**

1. Al termine del periodo di tirocinio il Consiglio dell'Ordine, sulla base delle verifiche svolte, rilascia il certificato di compiuto tirocinio.
2. Nell'ipotesi in cui la verifica dia risultati insufficienti, il Consiglio non rilascia il certificato.  
In questo caso il praticante e l'avvocato presso il quale è svolto il tirocinio devono essere sentiti.
3. Il Consiglio ha facoltà di non convalidare, ove accerti che la pratica non sia stata svolta in modo adeguato, anche un singolo semestre con le stesse regole del mancato rilascio del certificato di compiuta pratica.
4. Si applica per le ipotesi che precedono l'articolo 17, comma 7, della Legge 31.12.2012 nr. 247.
5. In caso di domanda di trasferimento del praticante avvocato presso il Registro tenuto da altro Consiglio dell'Ordine, quello di provenienza certifica la durata del tirocinio svolto fino alla data di presentazione della domanda e, ove il prescritto periodo di tirocinio risulti completato, rilascia il certificato di compiuto tirocinio.
6. Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di Corte d'Appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Nell'ipotesi in cui il tirocinio sia stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più Consigli dell'Ordine aventi sede in distretti diversi, la sede dell'esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.
7. Al termine del periodo di tirocinio il praticante rimarrà iscritto nel Registro, salvo sua richiesta di cancellazione; in caso di permanenza nel Registro l'unico onere previsto è il versamento della quota di iscrizione.

**Approvato nella seduta di Consiglio del 13 settembre 2016**